

NUOVO REGOLAMENTO

PER L'AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO

CON CONDUCENTE SU STRADA

Art. 1

Definizione dell'autoservizio di noleggio con conducente su strada

Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 2

Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di veicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82-85 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:

- a) dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773;
- b) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382";
- c) dall'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale";
- d) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- e) dal D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada" e s. m. e i. e dal regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada";
- f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (G.U. n. 79 del 5 aprile 1993) "Regolamento sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi e ad autonoleggio con conducente";
- g) g) dal D.M. 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
- h) h) dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada";
- i) dal Decreto Lgs. del 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, c. 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59;
- l) dalla L.R. 20 novembre 1998, n. 34 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali";
- m) dalla L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

- n) dal D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- o) dall’art. 16 L. 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” (in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali);
- p) dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 3

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione.

- 1 - Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.
- 2 - Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiore a quelle necessarie per consentire l’immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell’art. 16.
- <q
- 3 - Chi intende ottenere l’autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco a seguito dell’emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall’Amministrazione Comunale.
- 4 - I titolari di autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, ai sensi della L. 15 gennaio 1992, n. 21, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e s. m. e i.;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
- 4.1 - Nei casi di cui al comma 4, è consentito conferire l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso immediatamente dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
- 4.2 -In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
- 5 - Nella domanda il richiedente od il legale rappresentante dell’impresa dovrà:
 - a) impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche;
 - b) dichiarare di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune e sua ubicazione, così come previsto dal comma 3 dell’art. 8 della L. 21/92.
- 6 - Nella domanda il richiedente o il legale rappresentante dell’impresa dovrà dichiarare:
 - Luogo e data di nascita;
 - Residenza ovvero domicilio in un comune compreso nel territorio della Regione;

- Cittadinanza;
- Codice Fiscale;
- denominazione e/o ragione sociale;
- sede dell'impresa;
- partita I.V.A.;
- di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da altro Comune;
 - l'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento;
- di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
- di essere in possesso del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

Possono presentare la domanda anche i cittadini di Stati esteri non appartenenti all' Unione Europea che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità.

- 7 - La domanda dovrà essere corredata dalla certificazione medica rilasciata da una A.S.L. attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività.
- 8 - In caso di società, le dichiarazioni di cui ai commi 6 e 7 devono altresì riferirsi a tutti i soci e amministratori che siano conducenti.
- 9 - Se il soggetto richiedente è una Cooperativa dovranno essere dichiarati gli estremi di:
- a) Statuto e Atto Costitutivo;
 - b) Iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico;
 - c) iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
 - d) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli.

Dovranno essere allegati altresì:

- a) elenco soci;
 - b) certificazione medica rilasciata da una A.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.
- 10- Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi che deve contenere i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
- 11- Il Comune si riserva di accertare il possesso dei requisiti dichiarati.

Art. 4

Titoli preferenziali

- 1 - Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:
- A) Essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto tra i quali:

- a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
 - b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
 - c) l'organizzazione aziendale;
 - d) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
 - e) l'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
- B) Essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente di questo Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.

2 - In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.

Art. 5

Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse

- 1 - L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
- 2 - L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
- 3 - Prima di rilasciare l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, il Comune è tenuto a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti, nonché la disponibilità di strutture e veicoli, così come disposto dall'art. 3, comma 5.
- 4 - Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26/2/1958, n. 75;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27/12/1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31/5/1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni,
 - f) sono stati dichiarati falliti senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge.
- 5 - Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

- 6 - Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
- a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;
 - b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo.
- 7 - Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:
- a) non avere la disponibilità di adeguate rimesse;
 - b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio veicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente;
 - c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio sia da parte di questo che di altri Comuni.

Art. 6

Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine entro il quale deve essere convocata la Commissione di cui all'art. 25 per la valutazione delle domande presentate;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità dei veicoli.

Art. 7

Rilascio dell'autorizzazione

- 1 - Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente regolamento. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
- 2 - Non è ammesso, in capo a un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale, anche se rilasciate da Comune diverso. E' invece ammesso il cumulo in capo a un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.
- 3 - Il Comune, nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.
- 4 - E' ammesso il cumulo di più autorizzazioni di noleggio, anche se rilasciate da Comuni diversi, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente capoverso.

- 5 - Entro 60 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere acquisito dal titolare il certificato d'iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di autonoleggio con conducente.

Art. 8 **Sostituzione alla guida**

I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 - bis del Codice Civile.

Art. 9 **Durata dell'autorizzazione**

- 1 - L'autorizzazione comunale di esercizio ha durata illimitata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza prevista dagli artt. 12/bis-13-14.
- 2 - L'autorizzazione deve essere sottoposta ogni anno a vidimazione del competente ufficio comunale, a fronte di autocertificazione in ordine alla sussistenza dei requisiti che ne avevano determinato il rilascio.

Art. 10 **Trasferibilità dell'autorizzazione**

- 1 - L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare e previo assenso dell'amministrazione comunale, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della legge 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare della licenza da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
- 2 - Qualora l'autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui al comma 6 dell'art. 3, ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
- 3 - Ove subentri nell'autorizzazione uno degli eredi non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, l'erede può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino a un massimo di ulteriori 12 mesi, in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro il quale periodo dovrà dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti – tecnici e professionali. Scaduto il periodo di cui sopra e senza che l'erede dimostri il possesso

dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.

- 4 - Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico o esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 11

Inizio del servizio

- 1 - L'assegnatario dell'autorizzazione comunale di servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di iniziare il servizio con veicolo di prima immatricolazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
- 2 - Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per causa a lui non imputabile.

Art. 11-bis

Sanzioni

Le infrazioni al presente Regolamento – compiute dal titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc. – che non trovino la loro sanzione nel Nuovo Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) a) con la diffida, secondo le modalità di cui all'art. 12, del presente Regolamento per:
- le violazioni delle disposizioni previste dagli artt. 19 e 22 del Regolamento,
 - ogni qualvolta venga ravvisata una violazione al presente Regolamento che non rientri fra i casi sopra indicati, né fra i casi contemplati di sospensione o revoca;
- b) b) con sanzione amministrativa pecuniaria stabilita nella misura fissa di € 50,00 (di seguito denominata "sanzione pecuniaria"), nei casi espressamente indicati dal presente Regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7/bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267 e s.m.e i. - che recita "salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00" - e secondo le procedure di cui alla L. 24/11/1981, n. 689.

Tenuto conto che la sanzione viene stabilita in misura fissa (senza pertanto indicazione di minimi o massimi), la sanzione sarà considerata il massimo edittale mentre il minimo edittale è individuato in quello previsto dalla legge (€ 25,00).

Con deliberazione della Giunta Comunale, ogni due anni potrà essere aggiornato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, registrata nei due anni precedenti, ed accertata dall'ISTAT.

- c) c) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione e la revoca dell'autorizzazione, nei casi indicati dal presente Regolamento.

Art. 12

Diffida, sanzioni amministrative pecuniarie

- 1 – Qualora vengano violate le disposizioni previste dagli artt. 19 e 22 del presente Regolamento, a cui si rimanda, il Comune, nella persona del Dirigente del Servizio Commercio, invierà una diffida, nonché, qualora prevista, provvederà all'irrogazione di una sanzione amministrativa

pecuniaria determinata come indicato all'art. 11-bis. Competente all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria è il Comandante della Polizia Municipale.

- 2 - Il Comune provvederà inoltre ad inviare diffida ogniqualvolta ravvisi una violazione al presente Regolamento che non rientri fra i casi sopra indicati, né fra i casi contemplati di sospensione o revoca.
- 3 - Qualora una infrazione rappresenti violazione al Codice della Strada, dovrà essere conseguentemente sanzionata.
- 4 - Al titolare che sia già stato diffidato una volta e che nell'arco di due anni sia nuovamente incorso in ulteriori due diffide, il Dirigente del Servizio Commercio potrà applicare la sanzione della sospensione, sentita la competente Commissione Consultiva di cui all'art. 25
- 5 - L'interessato potrà comunque presentare, entro 30 gg. dal ricevimento della diffida, le proprie giustificazioni alle violazioni rilevate, che dovranno essere prese in considerazione dall'Amministrazione Comunale, per la conferma o meno del provvedimento.

Art. 12-bis Sospensione dell'autorizzazione

- 1 - Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, per un periodo non superiore a 90 gg., viene adottato dal Dirigente del Servizio Commercio sentita la competente Commissione Consultiva di cui al successivo art. 25.
Del provvedimento dovrà essere informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli incumbenti di competenza.
- 2 - Al titolare che sia già stato diffidato una volta e che nell'arco di due anni sia nuovamente incorso in ulteriori due diffide, si applica la sanzione di cui al presente articolo.
- 3 - Dopo tre sanzioni amministrative pecuniarie inflitte (sia ai sensi del TUEL che del C.d.S.) nell'arco di 2 anni al titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., si applica la sanzione di cui al presente articolo.
- 4 - Dopo due diffide per utilizzo dell'area di fermata - individuata dall'Amministrazione Comunale di concerto con le rappresentanze sindacali di categoria dei noleggiatori e dei taxisti - per finalità diverse da quelle di solo carico, scarico passeggeri e bagagli ed eventuale accompagnamento dell'utente ai binari della stazione, e/o per un tempo superiore a 15 minuti, e/o senza esposizione di disco orario, come previsto dall'art. 22, c. 1, lett. i) del presente Regolamento, si applica la sanzione di cui al presente articolo.
- 4 - In caso di violazioni al Codice della Strada, la sospensione avrà pari durata alla sospensione, da esso prevista, della carta di circolazione.
- 5 - Durante la sospensione l'autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti.

Art. 13
Revoca dell'autorizzazione

- 1 - L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata dal Comune, nella persona del Dirigente del Servizio Commercio, sentita la competente Commissione Consultiva, nei seguenti casi:
 - a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere il servizio;
 - b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
 - c) quando il titolare dell'autorizzazione si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - d) quando il veicolo da noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati, in quanto in contrasto con la normativa vigente in materia di trasporto di persone (art. 87 Codice della Strada);
 - e) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
 - f) quando il titolare dell'autorizzazione sia incorso in uno dei provvedimenti previsti dall'art. 5 relativo al possesso dei requisiti di tipo morale;
 - g) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento (ved. ad es. art. 17 c. 7 del presente Regolamento) ;
 - h) quando venga esplicata altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - i) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - l) alla terza sospensione nell'arco di un quinquennio;
 - m) dopo due diffide per mancata esposizione dei contrassegni di cui all'art. 17 c. 1 del presente Regolamento;
 - n) dopo due diffide, nei confronti del medesimo soggetto, per mancata esposizione e/o applicazione delle tariffe vidimate, così come da art. 19, c. 4 del presente Regolamento.
- 2 - Il provvedimento della revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successivi atti notificati a distanza non inferiore a 30 giorni l'uno dall'altro.
- 3 - In caso in cui la revoca discenda da uno dei casi previsti dall'art. 5 al comma 4 o in altri casi non previsti nel presente articolo ma che di fatto siano di impedimento per l'espletamento del servizio, o che avrebbero comunque comportato la non possibilità di rilascio dell'autorizzazione, è sufficiente la contestazione degli addebiti assegnando un termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni dell'interessato.
- 4 - In caso di giustificazioni presentate dall'interessato a seguito della prima contestazione, con la seconda contestazione l'Autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte che dovranno essere riportate nell'atto di revoca dell'autorizzazione.
- 5 - Del provvedimento dovrà essere informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli incumbenti di competenza.
- 6 - Qualora venga irrogata la sanzione della revoca dell'autorizzazione, la stessa deve essere restituita al competente ufficio comunale.

Art. 14
Decadenza dell'autorizzazione

- 1 - L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi di:
 - a) mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 11;
 - b) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) fallimento del soggetto titolare di autorizzazione;
 - d) cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - e) morte del titolare dell'autorizzazione, salvo quanto disposto dall'art. 10.

- 2 - Del provvedimento dovrà essere informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione.

Art. 15
Sospensione dei provvedimenti disciplinari

In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 16
Numero delle autovetture da adibire al servizio

La definizione, sulla base di parametri socioeconomici e territoriali, del numero massimo di autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente è demandata - ai sensi dell'art. 5 c. 2 della L.R. 4/1/2000, n. 1 - all'Amministrazione Provinciale.

Art. 17
Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione

- 1 - Ai sensi dell'art. 12 della legge 15/1/1992, n. 21 le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare e/o essere dotate:
 - a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" con a lato lo stemma del Comune;
 - b) una targa posteriore con la dicitura "NCC", il numero d'ordine assegnato e lo stemma del Comune, del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente, da applicarsi in posizione chiaramente visibile alla parte posteriore dell'autoveicolo, a lato targa;

- 2 - Le autovetture adibite al servizio di noleggio sono dotate di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

- 3 - Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono essere munite di marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministro dei Trasporti n. 572 del 15/12/1992 (G.U. n. 79 del 5/4/1993).

- 4 - Prima dell'ammissione al servizio, le autovetture sono sottoposte alla verifica da parte di un rappresentante della Commissione Consultiva di cui all'art. 25, che è tenuto ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.
- 5 - Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.
- 6 - Ogni qualvolta la Commissione di cui all'art. 25 ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà informare il Comune per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile.
- 7 - Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della licenza a norma dell'art. 13.

Art. 18 **Sostituzione dell'autoveicolo**

- 1 - Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 25. Il veicolo inoltre deve essere munito di marmitta catalitica o altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministro dei Trasporti n. 572/92.
- 2 - In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
- 3 - E' fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 11.

Art. 19 **Tariffe**

- 1 - Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
- 2 - Le tariffe devono essere comunque determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993, così come previsto dall'art. 13 della legge 21/92.
- 3 - I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nella loro autovettura le tabelle tariffarie. Dette tariffe, all'inizio dell'attività, devono essere depositate e vidimate presso il competente ufficio comunale, al quale deve essere pure comunicata ogni successiva variazione.

- 4 - Qualora si riscontrino che non vengono esposte e/o applicate le tariffe vidimate, l'ufficio comunale competente provvede a diffidare il titolare dell'autorizzazione. Dopo due diffide, nei confronti del medesimo soggetto, l'autorizzazione può essere revocata ai sensi dell'art. 13 .

Art. 20 **Responsabilità nell'esercizio**

- 1 - Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è a esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
- 2 - Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 21 **Svolgimento del servizio**

- 1 - Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza la prenotazione di trasporto presso la rimessa, sede o presso il recapito telefonico dell'attività. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici a seguito di chi richiede il servizio.
- 2 - Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della legge 21/92, i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
- 3 - Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
Al fine di favorire l'utenza, viene comunque individuata apposita area di fermata per i noleggiatori, destinata al servizio di taxi, che si trova all'uscita della stazione. Il tempo autorizzato di fermata è al massimo di 15 minuti per il carico, lo scarico e l'eventuale accompagnamento con valigie ai binari, previa esposizione di disco orario.
L'Amministrazione Comunale, nell'organo di Giunta, si riserva comunque la facoltà di revocare tale concessione, qualora vengano ravvisati degli abusi nell'utilizzo dell'area da parte dei noleggiatori.
- 4 - Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovettura, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, in quanto nel Comune è esercito il servizio di taxi.
- 5 - E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per servizi pubblici.
- 6 - Il servizio taxi ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti i transiti dei passeggeri.

- 7 - Il Comune, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari e in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, può, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dai commi 3 - 4.

Art. 22

Obblighi e divieti degli operatori del servizio di noleggio con conducente

- 1 - Nell'esercizio della propria attività l'operatore del servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di:
- a) Comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza.
 - b) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto.
In caso di violazione: sanzione pecuniaria.
 - c) Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo.
In caso di violazione: sanzione pecuniaria.
 - d) Curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari.
 - e) Conservare nel veicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale oltre ai funzionari addetti alla sorveglianza di cui all'art. 24 del presente regolamento.
 - f) Compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
 - g) Assicurare la presenza all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore di un contrassegno con la scritta "noleggio", con a lato lo stemma del Comune di Novara, e verificare che la targhetta di cui all'art. 17 comma 1 lett. b) sia presente e visibile.
In caso di violazione: sanzione pecuniaria.
Dopo due diffide nell'arco di due anni: revoca, ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.
 - h) Rendersi garante a che il comportamento del sostituto sia conforme alle disposizioni del presente regolamento;
 - i) Quando previsto, utilizzare l'area appositamente individuata dall'Amministrazione Comunale per il servizio di auto ad uso pubblico esclusivamente per le operazioni di carico e scarico passeggeri e bagagli e per eventuale accompagnamento dell'utente ai binari della stazione per il tempo massimo di 15 minuti e con esposizione di disco orario.
Dopo due diffide nell'arco di due anni: revoca della licenza ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.
- 2 - Nell'esercizio della propria attività all'operatore del servizio di noleggio con conducente è vietato:
- a) Rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo.
In caso di violazione: sanzione pecuniaria.
 - b) Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap ed idonei ad essere trasportati.
In caso di violazione: sanzione pecuniaria.
 - c) Fumare o mangiare durante la corsa.
In caso di violazione del divieto di fumo: sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 51 della L. 16.1.2003, e successive modifiche ed integrazioni, e decreti attuativi.
In caso di violazione del divieto di mangiare: sanzione pecuniaria.
 - d) Adibire l'autovettura alla vendita ambulante di merci o al trasporto di masserizie ingombranti.

- e) Far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta.
- f) Portare animali propri sull'autoveicolo.
In caso di violazione: sanzione pecuniaria.
- g) Deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio.
- h) Chiedere, a qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo.
In caso di violazione: sanzione pecuniaria.
- i) Fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
In caso di violazione: sanzione pecuniaria.
- j) Adottare sistemi pubblicitari che possano indurre l'utenza in errore rispetto alla tipologia del servizio offerto, con particolare riferimento ad eventuali equivoci tra i servizi di taxi (art. 2 L. 15/1/92, n. 21) ed i servizi di noleggio con conducente (art. 3 L. 15/1/92, n. 21).
In caso di violazione: sanzione pecuniaria.

Art. 23 **Comportamento degli utenti**

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 24 **Vigilanza e contravvenzioni**

- 1 - La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete a: Polizia Municipale, Ufficiali ed Agenti di Polizia di cui all'art. 13 della L. 24.11.1981 n. 689, nonché al Servizio Commercio del Comune di Novara.

Art. 25 **Commissione Consultiva**

1 - Per:

- la valutazione di modifiche al presente Regolamento,
- la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio,
- la valutazione delle problematiche connesse all'esercizio del servizio;
- l'applicazione del regolamento,
- l'assegnazione delle autorizzazioni,
- l'espressione di un parere nel caso si ravvisi una violazione al presente Regolamento che comporti l'applicazione della sanzione della sospensione o della revoca, così come indicato dai precedenti artt. 12-bis e 13,

il Sindaco provvede, con proprio decreto, alla nomina di un'apposita Commissione Consultiva, ai sensi del comma 4, dell'art. 4 della legge 21/92, così composta:

- a) dal Dirigente Capo area competente, che la presiede, o suo delegato;
- b) dal Dirigente responsabile del Servizio Commercio, o suo delegato;
- c) dal Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato;

- d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, o suo delegato;
- e) da tre rappresentanti designati dalle associazioni di categoria (CONFARTIGIANATO, C.N.A., A.P.I.) o loro delegati;
- f) da due rappresentanti designati dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23, o loro delegati;
- g) Nei soli casi di valutazioni di modifiche al presente Regolamento, nonché delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, la Commissione verrà integrata con la presenza di un membro aggregato, con diritto di voto, nella persona dell'Assessore al Commercio o di suo delegato.

Espleta le funzioni di segretario un dipendente del Servizio incaricato dal Presidente della Commissione.

- 2 - La Commissione è formata al massimo da nove membri e da un membro aggregato, nei casi previsti, e delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, ossia con almeno cinque persone presenti e ciò vale anche nel caso in cui in commissione sia prevista la partecipazione del membro aggregato. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.
- 3 - La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 4 - Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 6 del presente regolamento, la Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) esprime parere sul bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento;
 - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
 - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 4 e redige la graduatoria di merito;
 - d) trasmette la graduatoria all'Amministrazione Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
 - e) esprime un parere nel caso si ravvisi una violazione al presente Regolamento che comporti l'applicazione della sanzione della sospensione o della revoca così come indicato agli artt. 12-bis e 13.
- 5 - La Commissione dura in carica quattro anni e svolge la sua attività senza oneri per il Comune di Novara.
- 6 - Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale, nei casi in cui in seno alla Commissione sia prevista la presenza dell'Assessore, può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.
Negli altri casi sarà competenza del Dirigente del Servizio Commercio disporre in materia.

Art. 26

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni espressamente indicate al precedente art. 2, tra cui la legge 15 gennaio 1992, n. 21, e agli altri

regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

Art. 27

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 28

Abrogazione Regolamento precedente

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intende abrogato quello precedente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 19.3.2001, divenuta esecutiva il 24.4.2001.